

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

XXVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AMBROSINI

INDICE				PAG.
Congedi:				
PRESIDENTE	156			
Per l'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine:				
PRESIDENTE	156			
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):				
Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio. (2770)	156			
PRESIDENTE	156, 157			
CHIOSTERGI, <i>Relatore</i>	156			
Disegni di legge (Rinvio della discussione):				
Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (2874)				
Autorizzazione della spesa di lire 1.800.000 per l'acquisto di una partita di marmo destinata in dono alla nazione cilena, quale contributo del Governo italiano per l'erezione di un monumento in Santiago alla memoria dello statista Arturo Alessandri ex Presidente della Repubblica del Cile. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (2875)				
Concessione di un contributo di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (2963)	157			
PRESIDENTE	157			
		Disegni di legge (Discussione ed approvazione):		
		Concessione di un contributo straordinario di lire 14 milioni all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato. (2890)	158	
		PRESIDENTE	158	
		Elevazione dell'onere a carico del Governo italiano fissato dalla legge 22 dicembre 1950, n. 1233, relativa all'approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra e scambio di Note, conclusi a Roma fra l'Italia e la Norvegia il 12 giugno 1948. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (2964)	158	
		PRESIDENTE	158, 159	
		TANASCO, <i>Relatore</i>	159	
		Autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3040)	159	
		PRESIDENTE	159, 160	
		FORESI, <i>Relatore</i>	159	
		Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a procedere all'acquisto di un immobile da adibire a sede della Legazione d'Italia in Djakarta. (3118)	160	
		PRESIDENTE	160	
		Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero (3160)	160	
		PRESIDENTE	160, 161	

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

	PAG.
SCAGLIA, <i>Relatore</i>	160
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	161
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Soppressione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana e costituzione della Fondazione per gli studi cotonieri. (3177)	166
PRESIDENTE	166
MONTINI, <i>Relatore</i>	166
MORO ALDO	166
CLERICI	166
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	166

La seduta comincia alle 10,45.

DONATI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bettiol Giuseppe, Russo Carlo e Tosi.

Per l'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui il rappresentante del Governo e tutti i membri della Commissione*). Onorevoli colleghi, ricorre oggi il nono anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Mentre esprimiamo la nostra esecrazione per l'orrendo delitto, rinnoviamo i sensi di omaggio reverente e commosso alle vittime, il cui ricordo resterà perennemente nel cuore di tutti gli italiani. (*Segni di generale consentimento*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio. (2770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Chiostergi.

CHIOSTERGI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono lieto di svolgere la relazione su questo disegno di legge perché la materia in esso trattata mi sta particolarmente a cuore, e perché credo che ogni ritardo nell'approvazione del provvedi-

mento sarebbe dannoso agli interessi del nostro paese.

L'Italia è già impegnata sia con organismi internazionali, sia con singoli governi, a fare quanto più è possibile per lo scambio con paesi esteri di studenti, di professori, di artisti e di scienziati, perché non si può pensare ad un allargamento della nostra cultura senza tenere conto di quello che avviene negli altri paesi.

Io ho già avuto occasione d'insistere su questo argomento. Con il presente provvedimento, il Ministero degli affari esteri domanda puramente e semplicemente di avere l'autorizzazione, nei limiti del proprio bilancio e fino a concorrenza della somma di lire 2 milioni annui, a concedere sussidi per borse di studio accordate a favore di cittadini italiani da enti o istituzioni stranieri o internazionali.

È superfluo fare rilevare la ristrettezza della somma in relazione alla necessità di dare alla cultura italiana la possibilità di prendere contatto con il movimento culturale degli altri paesi.

Ritengo che in avvenire la somma debba essere aumentata e sono dell'avviso che le borse di studio devono essere accordate anche per scambi di professori e di studenti. Ed il motivo è ovvio. Ad esempio, non è possibile mantenere l'insegnamento delle lingue straniere così come è organizzato oggi: bisogna dare la possibilità agli insegnanti di lingue straniere di perfezionarsi nei paesi dove quella lingua è parlata. Così, gli altri paesi hanno interesse a far perfezionare in Italia coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento della lingua italiana.

È necessario conoscere meglio le lingue, perché solo quando noi riusciremo a comprenderci perfettamente potremo raggiungere quell'unione fra i popoli alla quale aspiriamo. Invece, attualmente accade in Italia che in molte regioni si parla un francese che è così distante dalla vera lingua per cui si ha — benché gli insegnanti abbiano una perfetta conoscenza letteraria e grammaticale della lingua francese — addirittura una nuova lingua francese. E questo ho avuto occasione di constatare in alcune ispezioni da me fatte.

Ma, poiché questa non è materia inerente al disegno di legge in discussione, non la approfondisco e mi limito a farne un semplice accenno.

Ritengo che non sia necessario spendere altre parole per raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, a concedere premi e borse di studio a cittadini italiani residenti all'estero ed a cittadini stranieri, i quali si rechino in Italia a scopo o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico.

Beneficiari di tali premi e borse possono essere studenti di qualsiasi categoria, laureati, ricercatori, artisti e studiosi in genere».

La Commissione finanze e tesoro propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, e a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, a concedere premi e borse di studio a cittadini italiani residenti all'estero ed a cittadini stranieri, i quali si rechino in Italia a scopo di studio o di perfezionamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato a concedere sussidi nei limiti del proprio bilancio e fino a concorrenza della somma di lire 2.000.000, per borse di studio accordate a favore di cittadini italiani da enti o istituzioni straniere o internazionali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

« I premi e le borse di studio di cui all'articolo 1 della presente legge vengono attribuiti: qualora i beneficiari siano cittadini italiani, su proposta delle locali Rappresentanze diplomatiche italiane, e qualora i beneficiari siano cittadini stranieri, su proposta delle autorità culturali del Paese estero in collaborazione con la locale Rappresentanza diplomatica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura di un articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro:

« La spesa di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sarà imputata al capitolo n. 84 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione dei disegni di legge: Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato. (2874); Autorizzazione della spesa di lire 1.800.000 per l'acquisto di una partita di marmo destinata in dono alla nazione cilena, quale contributo del Governo italiano per l'erezione di un monumento in Santiago alla memoria dello statista Arturo Alessandri, ex Presidente della Repubblica del Cile. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2875); Concessione di un contributo di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici ». « Autorizzazione della spesa di lire 1.800.000 per l'acquisto di una partita di marmo destinata in dono alla nazione cilena, quale contributo del Governo italiano per l'erezione di un monumento in Santiago alla memoria dello statista Arturo Alessandri, ex Presidente della Repubblica del Cile ». « Concessione di un contributo di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario a questi tre disegni di legge, già approvati dal Senato, in quanto ha constatato che all'onere che i provvedimenti comportano si fa fronte con riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52. Ne consegue — secondo la Commissione finanze e tesoro — che l'approvazione dei disegni di legge trova ostacolo nelle norme contenute nella legge in corso di pubblicazione, le quali con-

sentono che alla copertura della spesa derivante da provvedimenti legislativi aventi riferimento ad uno degli esercizi 1950-51 e seguenti si possa provvedere soltanto quando tale copertura venga ad incidere sulle maggiori entrate recate dalle note di variazioni degli esercizi suddetti o sul fondo globale occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi suddetti. La spesa di cui ai disegni di legge suddetti non rientra nei casi indicati.

Di fronte a questo parere, noi dobbiamo attenerci al disposto dell'articolo 40 del Regolamento (per cui nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le « conseguenze finanziarie », ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge) ed invitare la Commissione finanze e tesoro a riesaminare la questione, in modo da vedere se è possibile avere parere favorevole in base a nuovi elementi forniti dai Ministeri competenti.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 14.000.000 all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato. (2890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 14.000.000 all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato ».

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge sul quale riferirò brevemente io stesso.

Si tratta di un istituto benemerito che favorisce gli studi di diritto privato comparato e reca lustro al nostro paese. Però, in seguito a varie vicende chiaramente illustrate nella relazione ministeriale, si è venuto a trovare in difficoltà finanziarie per cui il presente provvedimento prevede la concessione a tale istituto di un contributo straordinario di 14 milioni. Pertanto, invito gli onorevoli colleghi a dare il loro voto favorevole a questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 14.000.000 all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato per l'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Elevazione dell'onere a carico del Governo italiano, fissato dalla legge 22 dicembre 1950, n. 1233, relativa all'approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospenso a causa della guerra e scambio di Note, conclusi a Roma fra l'Italia e la Norvegia il 12 giugno 1948. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione dell'onere a carico del Governo italiano, fissato dalla legge 22 dicembre 1950, n. 1233, relativa all'approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospenso a causa della guerra e scambio di Note, conclusi a Roma fra l'Italia e la Norvegia il 12 giugno 1948 ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Prego il relatore, onorevole Tanasco, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla III Commissione permanente del Senato.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

TANASCO, *Relatore*. Il 12 giugno 1948 è stato concluso un accordo fra l'Italia e la Norvegia per il regolamento delle forniture rimaste in sospenso a causa della guerra. In seguito a tale accordo, è stata prevista, a carico dell'Italia, la spesa di 1.680.500 corone norvegesi, il cui stanziamento è stato contemplato dalla legge 22 dicembre 1950, n. 1233. Però, nel frattempo, è intervenuta una variazione di cambio e mentre nel 1950 la corona norvegese era quotata in ragione di 70 lire, successivamente, quando dal nostro paese è stato eseguito quest'obbligo, la corona norvegese saliva a 88 lire italiane. Pertanto, si è determinato un aumento dell'onere di circa 40 milioni, che non era contemplato dalla legge n. 1233 e che non è stato pagato. Ora si rende necessario regolarizzare questo stato di cose e versare ulteriori 40 milioni, per cui il debito che originariamente era di 119 milioni è salito a 159 milioni.

Pertanto propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per l'esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Norvegia relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospenso a causa della guerra, concluso a Roma il 12 giugno 1948, approvato con legge 22 dicembre 1950, n. 1233, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1197, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (quarto provvedimento).

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000. per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952. (Approvato dal Senato). (3040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Prego il relatore, onorevole Foresi, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica.

FORESI, *Relatore*. Questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato nella seduta del 26 novembre 1952. Ai colleghi non sfuggerà certamente l'importanza di questo provvedimento che intende contribuire ad un organismo di carattere mondiale altamente benemerito in quanto mira ad assistere i paesi che si trovano in uno stato economico e sociale particolarmente arretrato non solo sul piano economico e sociale, ma anche su quello amministrativo. Ad esempio, recentemente è stata inviata una commissione di dieci esperti per assumere la direzione amministrativa della Repubblica boliviana ed a quella commissione ha partecipato anche un funzionario italiano.

Questa attività interessa alla nostra politica estera, che è ispirata a questo scopo di soccorso mutualistico fra Stato e Stato, onde recare il maggiore benessere economico e sociale alle nazioni più depresse. Rilevo, altresì, che si tratta di un contributo minimo che viene addossato al nostro paese, se si considerano i notevoli oneri che a questo riguardo sono stati assunti dai 60 Stati che partecipano a questo Fondo ed ai quali si sono aggiunti recentemente altri 21 paesi fra cui la Repubblica federale della Germania occidentale, il Vietnam ed il Giappone. Quest'attività ci consente d'inviare nostri esperti in paesi che un tempo ci appartennero (come ad esempio la Libia) ed in altri paesi nei quali la nostra mano d'opera può essere ricercata ed apprezzata, stabilendosi pertanto una atmosfera di amicizia con i vari Stati.

Pertanto propongo l'approvazione di questo provvedimento, il cui onere di 60 milioni viene coperto con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazione al bilancio 1951-52.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite, per l'anno 1952.

(È approvato).

ART. 2.

Le modalità per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministro per gli affari esteri, d'intesa con quello per il tesoro.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di 60.000.000 di lire dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a procedere all'acquisto di un immobile da adibire a sede della Legazione d'Italia in Djakarta. (3118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a procedere all'acquisto di un immobile da adibire a sede della Legazione d'Italia in Djakarta».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Riferirò io stesso brevemente. Si tratta di un provvedimento di carattere amministrativo pienamente giustificato: pertanto chiedo alla Commissione di volerlo approvare.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro il limite massimo di 29 milioni

di lire, a provvedere a quanto occorre per l'acquisto e l'adattamento di un immobile da adibire a sede della Legazione d'Italia in Djakarta.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52. Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero. (3160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole. Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Scaglia.

SCAGLIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è stato elaborato da una apposita Commissione di cui facevano parte i rappresentanti dei tre dicasteri interessati: Esteri, Istruzione, Tesoro. Facevano anche parte di questa Commissione rappresentanti della Corte dei conti.

Tale provvedimento non costituisce essenzialmente altro che un aggiornamento, in base alla legislazione vigente, della legge che regola questa materia, cioè la legge 4 gennaio 1951, n. 13. Gli articoli di questo disegno di legge non presentano innovazioni sostanziali rispetto alla legge tuttora in vigore. Tali innovazioni si limitano a poca cosa. Una innovazione troviamo all'articolo 2, nel quale è stabilito che si deve annualmente fissare il contingente numerico del personale docente addetto all'estero, perché soltanto così il Ministero del tesoro viene posto in grado di valutare l'entità della spesa relativa.

C'è, poi, l'articolo 4 che prevede che per le scuole esistenti in Libia e in Eritrea la maggiorazione rispetto alle competenze fissate dalla legge debba essere stabilita con una misura diversa e più semplice, presentandosi in questi casi meglio che in altri l'occasione per applicare una norma del genere.

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

L'articolo 9 stabilisce che l'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca di congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero. È evidentemente una disposizione cautelativa nei confronti di chi volesse, dopo brevissimo tempo, ritornare in patria.

L'articolo 10 stabilisce che il trattamento è previsto per intero solo se il professore espliciti un servizio di almeno 20 ore settimanali. Io avrei, a questo riguardo, da sollevare qualche obiezione. Nella scuola media, di solito, le ore sono dalle 15 alle 18 per il servizio completo delle varie cattedre e solo raramente una cattedra comporta un servizio di 20 ore, mentre è normale di 25 per le scuole elementari. Io propongo, quindi, che, anziché stabilire questo minimo di 20 ore, si dica che il trattamento speciale, l'assegno di sede compete per intero solo se il docente presti un orario corrispondente al servizio completo di una cattedra nelle scuole italiane.

Ancora l'articolo 15 comporta un aggiornamento ragionevole, nel senso che per i viaggi gli insegnanti abbiano diritto alla prima classe, non solo quelli di grado superiore al VII, ma anche tutti gli altri che appartengono ai gruppi A, B e C. Lo stesso articolo prevede poi la facoltà del viaggio aereo per i percorsi intercontinentali, così da ottenere un risparmio.

Infine l'articolo 19, l'ultimo, stabilisce la continuità nel periodo della *vacatio legis* tra la legge precedente e questa.

Con questi chiarimenti, chiedo alla Commissione che voglia approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore. Solo, egli ha manifestato qualche perplessità relativamente all'articolo 10. Ma devo fargli osservare che tutto il testo di questo disegno di legge è risultato da un accurato esame della commissione ministeriale ed è tutta una intelaiatura dalla quale non è facile togliere anche soltanto un pilastro.

Una eventuale modificazione, d'altronde, implicherebbe un ritardo nell'entrata in vigore del provvedimento di legge, senza che gli interessati potessero risentirne il vantaggio per il prossimo anno scolastico o accademico, dovendosi in tal caso inevitabilmente rinviare alla prossima legislatura. Ma non c'è

soltanto questa ragione, che è forse quella che colpisce di più: c'è anche una ragione di merito per cui io sono contrario alla proposta emendativa dell'onorevole relatore.

Anzitutto, la questione non si pone per i maestri elementari, le cui 25 ore, come lo stesso relatore ha osservato, sono giuste. Si porrebbe per i professori, le cui 20 ore supererebbero le 16 o le 18 che essi prestano qui in Italia. Ma va detto in primo luogo che questi professori si trovano in una condizione di notevolissimo privilegio rispetto ai loro colleghi che prestano servizio in Italia. Io ho visitato una di queste nostre scuole a Parigi, un liceo scientifico: nella seconda classe c'erano appena 17 o 18 alunni, mentre nell'ultimo corso ve ne erano appena 7 od 8. Ma va inoltre rilevato che in queste scuole all'estero la suddivisione delle discipline non avviene con lo stesso meccanismo che è in uso da noi in Italia. Qui, ad esempio, nel corso liceale, il professore d'italiano fa il latino in una sola classe; il professore di greco fa il latino in tutte le classi, tranne una, tranne quella cioè dove insegna il latino il professore d'italiano. Là invece il professore di italiano fa il latino in tutte le classi, oppure il professore d'italiano fa anche storia dell'arte. Le 20 ore quindi, di fatto, vengono a coprirsi; o, quand'anche non venissero a coprirsi, si tratterebbe appena di una decurtazione di qualche ventesimo della indennità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;

c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Il contingente numerico del personale di ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e stra-

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

niere all'estero è stabilito annualmente con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati e con quello del tesoro.

(È approvato).

ART. 3.

Gli assegni di sede di cui all'articolo 1, lettera *b*), sono costituiti:

a) dagli assegni base indicati nell'allegata tabella *A*, vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni, relative alle singole sedi, risultanti dai coefficienti determinati per il personale diplomatico e consolare a norma dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 4 gennaio 1951, n. 13; per le sedi ove siano stabiliti più coefficienti si applica il coefficiente più favorevole fra quelli assegnati per le qualifiche che non siano di ambasciatore, ministro, console generale, consigliere commerciale, consigliere di emigrazione, primo segretario.

Qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, si applicano i coefficienti previsti per l'ufficio consolare nella cui giurisdizione si trova l'istituzione culturale o scolastica.

(È approvato).

ART. 4.

Per il personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche in Libia ed in Eritrea le eventuali maggiorazioni o riduzioni degli assegni di sede sono determinate, anziché secondo la lettera *b*) dell'articolo 3, mediante appositi decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

(È approvato).

ART. 5.

Gli assegni di cui all'unità tabella *A*, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, competono ai coniugati purché non separati legalmente ed a coloro che abbiano solo figli a carico.

Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugati non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo s'intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

(È approvato).

ART. 6.

Gli assegni determinati a norma degli articoli precedenti, anche in relazione allo stato di famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti:

a) per il personale maschile del 10 per cento se la moglie sia dipendente statale;

b) per il personale femminile coniugato del 50 per cento se il marito risiede nello stesso Stato estero o del 20 per cento se risiede altrove.

Le riduzioni di cui alla lettera *b*) non si applicano quando il marito sia assolutamente e permanentemente inabile a qualsiasi proficua attività e privo di mezzi per il mantenimento proprio e della famiglia.

(È approvato).

ART. 7.

Qualora il personale considerato dalla presente legge percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

(È approvato).

ART. 8.

Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, indicati nell'allegata tabella *A*, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti e le indennità di cui alla tabella *B*, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguglio stabilito per ciascuna sede con i decreti di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento della valuta in base al costo effettivo dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

(È approvato).

ART. 9.

L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di 45 giorni complessivamente in ciascun

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

anno, ivi compresi i giorni di viaggio, al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio, al rimanente personale di ogni ordine e grado.

L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca di congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

(È approvato).

ART. 10.

Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri elementari incaricati o provvisori inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 con gli aumenti o le diminuzioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 è attribuito per intero soltanto se prestino servizio per non meno di 20 o 25 ore settimanali rispettivamente.

Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga le ore settimanali di cui al precedente comma, il trattamento stesso è ridotto di tanti ventesimi quante sono le ore settimanali in meno per i professori incaricati o supplenti e di tanti venticinquesimi quante sono le ore settimanali in meno per i maestri elementari incaricati o provvisori.

Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri incaricati o provvisori assunti sul luogo è assegnata una retribuzione complessiva mensile da determinarsi col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in valuta locale in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da regolarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma è corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

Ai professori ed ai maestri di cui al presente articolo, assunti posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

(È approvato).

ART. 11.

Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui al terzo comma dell'articolo 10.

(È approvato).

ART. 12.

Al personale direttivo ed insegnante destinato all'estero a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennità di stabilimento all'atto dell'assunzione delle funzioni nella sede all'estero, nella misura della metà dell'assegno di sede mensile di cui agli articoli 3 e 4 con le maggiorazioni o riduzioni previste dagli articoli 5 e 6. Tale indennità non compete in occasione di trasferimenti ad altre sedi estere né in caso di nuova destinazione all'estero prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero, né al personale che si trovi già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 13.

Al personale insegnante di grado inferiore al VI incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di mancanza del titolare spetta l'indennità indicata nell'allegata tabella *B*.

Al professore o funzionario di grado inferiore al VI incaricato delle funzioni di direttore degli Istituti di cultura di cui all'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, in caso di mancanza del titolare, è attribuita una indennità di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella *B*, non cumulabile con quella indicata nel precedente comma.

Al personale di cui ai due precedenti commi, non spetta l'indennità di carica stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

(È approvato).

ART. 14.

L'assegno di sede compete dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno in cui il personale lascia l'ufficio.

(È approvato).

ART. 15.

Al personale destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è dovuto, per raggiungere la sede, per il

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

trasferimento in altra sede all'estero e per il ritorno in Patria al termine definitivo del servizio all'estero:

a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo in posto di prima classe per il personale dei gruppi A, B, C, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'Amministrazione che venga ad essi parificato, ed in seconda classe per il rimanente personale, o il rimborso del biglietto in aereo per i viaggi intercontinentali;

b) il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi pubblici di linea per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo;

c) il rimborso del prezzo di trasporto con i mezzi più economici sui percorsi per i quali non esistano servizi di linea;

d) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio limitatamente al peso di 100 chilogrammi;

e) l'aumento di due decimi sui rimborsi di cui alle lettere a) e b).

Il rimborso delle spese di viaggio, escluse quelle per il bagaglio, è dovuto con l'aumento di due decimi di cui alla lettera e), anche se tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea.

Per i giorni di viaggio su percorso estero strettamente necessari per raggiungere la sede o per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni di servizio, o per il ritorno in Patria, al termine definitivo del servizio all'estero, compete una diaria pari ad un trentesimo dell'assegno di sede mensile relativo alla sede di destinazione o, per i casi di rientro in Italia, a quella di provenienza. Tale diaria non compete per i viaggi marittimi. Per i percorsi sul territorio italiano compete il trattamento previsto per le missioni all'interno.

Il rimborso di cui alle lettere a), b), c), e), del presente articolo è dovuto anche per la moglie, purché non separata legalmente e per i figli a carico ai sensi del precedente articolo 5.

Non si applicano le disposizioni del presente articolo qualora il viaggio di ritorno in Patria si inizi dopo il sessantesimo giorno dalla data di cessazione definitiva del servizio all'estero.

(È approvato).

ART. 16.

Il personale direttivo delle istituzioni culturali e scolastiche all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva l'assegno di sede solo per i primi dieci giorni.

(È approvato).

ART. 17.

Le competenze di cui all'articolo 1, lettera a) sono liquidate in lire italiane.

È consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.

(È approvato).

ART. 18.

Qualora, per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalle tabelle allegate alla presente legge, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

Il saldo eventualmente da versare può essere trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'articolo 8. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

(È approvato).

ART. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1951. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1951, n. 1570.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle tabelle annesse:

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

TABELLA A.

TABELLA DEGLI ASSEGNI DI SEDE PER IL PERSONALE ADDETTO
ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Professori universitari e funzionari dei gradi III, IV e V e presidi di grado V	Lire mensili	164.000
Professori universitari di grado VI e VII, presidi direttori effettivi e professori di scuole d'istruzione media di grado VI, funzionari del gruppo A di grado VI	» »	145.000
Professori di scuole d'istruzione media e funzionari del gruppo A dei gradi VII, VIII e IX	» »	109.000
Ispettori scolastici, Direttori didattici, funzionari del gruppo B dei gradi VII e VIII, maestri elementari del grado VIII	» »	91.000
Professori di scuole d'istruzione media dei gradi X e XI incaricati e supplenti inviati dall'Italia e funzionari del gruppo A dei gradi X e XI	» »	73.000
Maestri elementari dei gradi IX e X, funzionari del gruppo B dei gradi IX e X	» »	73.000
Maestri elementari dei gradi XI e XII, funzionari del gruppo B dei gradi XI e XII, maestri d'arte, maestre di scuole materne, maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia, personale del gruppo C	» »	55.000
Personale subalterno inviato dall'Italia	» »	19.000

La pongo in votazione.

(È approvata).

TABELLA B.

TABELLA DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE INCARICATO DELLA
DIREZIONE DELLE SCUOLE O DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA

Direzione di scuola secondaria (scuola media e liceo o istituto tecnico) o equiparabile	Lire mensili	13.000
Direzione di scuola media o equiparabile	» »	9.000
Direzione di scuola elementare di almeno 10 classi	» »	8.000
Direzione di scuola elementare di almeno 5 classi	» »	6.000
Direzione di Istituto italiano di cultura	» »	26.000

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana e costituzione della « Fondazione per gli studi cotonieri. (3177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Soppressione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana e costituzione della « Fondazione per gli studi cotonieri».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Montini.

MONTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, per quello che riguarda ciò che è detto nella prima parte del titolo di questo disegno di legge, cioè la soppressione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana, non c'è evidentemente che da prendere atto della cosa, la quale non credo debba incontrare difficoltà. Più interessante, invece, è la parte che si riferisce alla Fondazione per gli studi cotonieri. Questa Fondazione si collega con la facoltà dell'Istituto agronomico di Firenze che, come Istituto agronomico dell'Africa italiana, si è acquistata molte benemeritenze. L'Ente per il cotone era importante ed estendeva anche le sue relazioni verso gli altri paesi. Esso ha una ricca biblioteca ed ha raccolto una preziosa collezione di tutti i fili di cotone che costituiscono tutte le gradazioni, tutte le categorie che danno la possibilità di studiare quali siano i tipi meglio coltivabili nei vari paesi.

L'aggregare, perciò, la nuova Fondazione all'Istituto agronomico di Firenze, il cui settore di biblioteca verrà ad essere in tal modo arricchito, mi pare sia cosa logica ed opportuna.

Dal punto di vista finanziario, mi pare che nessuna preoccupazione presenti questo provvedimento. Dovrà essere emanato un regolamento a cura del Ministero degli esteri e mi pare che non ci dovrebbero essere altro che constatazioni di fatto di studi che possono interessare eventualmente i nostri emigranti o le industrie che si occupano del cotone in Italia, in quanto noi, specialmente nelle nostre zone industriali, abbiamo una grande diffusione di filature e di tessiture e siamo invece assolutamente privi di materia prima.

È evidente, quindi, che assicurare al nostro paese quel flusso di materie prime che possa dare lavoro alle nostre maestranze e promuovere gli studi relativi è un dovere da parte del Governo e da parte nostra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORO ALDO. Non ho capito bene perché si costituisca una « Fondazione per gli studi cotonieri », anche se non contesto l'importanza di questi studi. Ma dato che esiste un ente che si occupa di tutti gli studi dell'agricoltura, prima per l'Africa e ora per tutti i territori dove c'è lavoro italiano, non vedo perché si debba costituire una fondazione annessa a questo istituto invece di fare una pura e semplice fusione dell'ente nell'istituto.

MONTINI, *Relatore*. Il rilievo è esatto. Ma si tratta di un parallelismo con le istituzioni analoghe per la lana e la seta. Certo dal punto di vista giuridico tra l'istituto e la fondazione non vi è differenza.

MORO ALDO. Mi auguro che quando sarà riformato questo istituto agronomico per l'Africa italiana (anche nel nome) questa situazione sia normalizzata. Nell'attesa non mi sembra opportuno creare questa fondazione.

CLERICI. Mi permetto di osservare che vi è una ragione a favore di una fondazione a parte.

Vedo che questo ente vive di sovvenzioni private. Può darsi che presentandosi come ente formalmente distinto e riguardando interessi per centinaia e centinaia di miliardi possa essere più facile per esso ottenere in tal modo delle donazioni o delle contribuzioni che non fondendolo in un ente agrario generale. In fondo si tratta di un nome: la cosa non è poi così macchinosa.

MONTINI, *Relatore*. Forse potrebbe essere opportuno un rinvio per attingere altre informazioni, onde approfondire interamente il problema.

MORO ALDO. Si potrebbe farne un istituto generale del cotone, oppure affidargli una parte delle ricerche relative all'agricoltura in paesi tropicali.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta per consentire un maggior approfondimento del problema.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1953

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio ». (2770).

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	12
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo straordinario di lire 14 milioni all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ». (2890).

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	12
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Elevazione dell'onere a carico del Governo italiano fissato dalla legge 22 dicembre 1950, n. 1233, relativa all'approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra e scambio di Note, conclusi a Roma fra l'Italia e la Norvegia il 12 giugno 1948 ». (2964).

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	12
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni

Unite per l'anno 1952. (Approvato dal Senato). (3040) ».

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	12
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a procedere all'acquisto di un immobile da adibire a sede della legazione d'Italia in Djakarta ». (3118).

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	12
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero ». (3160).

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	12
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Bartole, Berti Giuseppe fu Angelo, Cappi, Chiostergi, Clerici, Foresi, Jervolino De Unterrichter Maria, Laconi, Longo, Matteotti Matteo, Montini, Moro Aldo, Russo Perez, Scaglia, Tanasco.

Sono in congedo:

Bettiol Giuseppe, Russo Carlo, Tosi.

La seduta termina alle 12.